



Civile Sent. Sez. 1 Num. 25518 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: BERNABAI RENATO

Data pubblicazione: 18/12/2015

SENTENZA

sul ricorso 3109-2009 proposto da:

GE.I.CO. S.R.L. (c.f./p.i. 03268490871), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso
l'avvocato ALBERTO PANUCCIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

contro

1631

LEITNER S.P.A. (p.i. 00123790214), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 29, presso l'avvocato



VARLARO SINISI ARRIGO, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSARIO CARUCCI, MATTEO BALDI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 463/2008 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2015 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PANUCCIO GIUSEPPE, con delega avv. Panuccio Alberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato BALDI MATTEO che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto, in subordine inammissibile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2004 la GE.I.CO s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Taormina la LEITNER s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni da inadempimento di un mandato relativo al raggruppamento temporaneo di imprese costituito per la partecipazione alla gara di appalto indetta dall'Azienda Trasporti Municipalizzati di Taormina per la costruzione della funivia Taormina-Mazzarò.

Esponeva

- che la convenuta aveva omissis di coltivare le riserve iscritte nel quarto stato di avanzamento dei lavori, concernenti opere di consolidamento dei terreni eseguite dalla Geico per euro 260.110,00, sottoscrivendo sia lo stato finale, che il certificato di collaudo: senza quindi curare la liquidazione dei crediti e rendere conto del suo operato ex art. 1713 cod. civile;

- che un precedente giudizio, promosso direttamente nei confronti della committente Azienda Trasporti Municipalizzati di Taormina, si era concluso con il rigetto della domanda da parte della Corte d'appello di Messina, con sentenza 2 ottobre 2013, in riforma della sentenza di accoglimento del Tribunale di Messina.

Costituitasi ritualmente, la Leitner S.p.A. eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito e nel merito l'infondatezza della domanda.

Con sentenza 16 maggio 2007 il Tribunale di Taormina condannava la Leitner al pagamento della somma di euro 260.110,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d'appello di Messina dichiarava prescritto il diritto e rigettava quindi la domanda, con compensazione delle spese.

Motivava che il *dies a quo* del decorso della prescrizione coincideva con la mancata esplicitazione, da parte della mandataria, entro il termine massimo di 15 giorni, delle riserve formulate in data 6 marzo 1993, nel registro di contabilità, in ordine al quarto ed ultimo stato di avanzamento dei lavori - ciò che integrava il danno da inadempimento contrattuale, astrattamente percepibile *ex adverso*: e quindi, al più tardi, il 22 marzo successivo.

Avverso la sentenza, non notificata, la Gerico S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 27 gennaio 2009.

Resisteva con controricorso la Leitner S.p.A.

All'udienza del 14 ottobre 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli articoli 2935 e 2946 cod. civile, in relazione agli articoli 1710, 1712 e 1713 cod. civile, nonché la carenza di motivazione, perché la corte d'appello, nel riferire la data di inizio del termine di prescrizione alla mancata esplicitazione delle riserve dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, non aveva considerato l'unitarietà del mandato, che comprendeva una sequenza di atti anche successivi a tale omissione.

Il motivo è fondato.

Il rapporto che intercorre all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese è riconducibile al mandato; e dunque, con esso la capogruppo Leitner s.p.a. si obbligava a compiere più atti giuridici per conto della società mandante Geico s.r.l. fino all'esaurimento delle operazioni concernenti l'appalto per la costruzione della funivia, loro affidato dal comune di Taormina.

Dall'onnicomprendività del mandato - che comprendeva quindi non solo gli atti per i quali era stato espressamente conferito, ma anche quelli necessari al loro compimento (art.1708, primo comma, cod. civ.) - deriva che solo al termine dello svolgimento del rapporto di appalto potesse considerarsi concluso il connesso mandato, sotteso al raggruppamento temporaneo di imprese.

L'omissione dell'attività necessaria per rendere esplicite le riserve iscritte al quarto stato di avanzamento lavori si pone, quindi, ancora all'interno di tale rapporto; e non acquisisce rilevanza autonoma, ai fini del risarcimento del danno, se non al compimento di tutte le operazioni, allorché la mandataria è stata tenuta al rendiconto del suo operato: e cioè, dopo avere comunicato l'esecuzione dell'incarico (articoli 1712 e 1713 cod. civ.).

La corte d'appello ha errato, dunque, nel considerare *dies a quod* del decorso del termine di prescrizione decennale la data entro la quale dovevano essere esplicitate le riserve iscritte.

È vero che l'omissione determinava *ex lege* la decadenza dalla relativa pretesa creditoria dell'appaltatrice; ma essa non riguardava l'ultimo atto rilevante nell'ambito esecutivo del mandato - oltre al fatto di non essere neppure immediatamente conoscibile dal

mandante - e dunque non acquisiva rilevanza autonoma ai fini della conseguente azione risarcitoria esercitabile dalla mandante.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

La sentenza dev'essere dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese la fase di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma, 14 Ottobre 2015